

Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15

Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

(BURC n. 12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 16 ottobre 2008, n. 37; 11 novembre 2008, n. 38; 12 dicembre 2008, n. 40; 31 dicembre 2008, n. 44; 12 giugno 2009, n. 19; 17 agosto 2009, nn. 26 e 29; 31 dicembre 2009, n. 58; 26 febbraio 2010, n. 8; 13 luglio 2010, n. 18; 11 agosto 2010, n. 22; 29 dicembre 2010, n. 34; 30 giugno 2011, n. 18; 7 ottobre 2011, n. 36; 23 dicembre 2011, n. 47; 28 giugno 2012, n. 28; 15 novembre 2012 nn. 55 e 58; 20 dicembre 2012, n. 66; 27 dicembre 2012, nn. 67 e 69; 10 gennaio 2013, n. 1; 1 luglio 2014, n. 9; 9 maggio 2017, n. 17; 18 marzo 2024, n. 14)

(La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 271 - pubblicata nella Gazz. Uff. 26 ottobre 2011, n. 45, prima serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, della presente legge.)

(La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 27 giugno 2013, n. 159 - pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2013, n. 27, prima serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2), della presente legge.)

(La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 20 luglio 2016, n. 186 - pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, prima serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 4), della presente legge.)

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

Articolo 1

(Copertura finanziaria somme pignorate)

1. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al servizio sanitario regionale - derivante da atti giudiziali di pignoramento per l'anno 2007, di cui ai residui attivi accertati nel capitolo 60000039 dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2008 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro 6.700.000,00, con accantonamento nell'apposito fondo di riserva di cui all'UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010415) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni dopo che l'Avvocatura regionale trasmetterà alla Ragioneria Generale i dati necessari per l'individuazione del beneficiario e della natura della spesa.

Articolo 22

(Sportello unico regionale per le attività produttive)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo, la Regione Calabria promuove l'attivazione dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) presso i Comuni, anche in forma associata. Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione ed alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Il Dipartimento regionale delle Attività Produttive svolge funzioni di indirizzo nei confronti dei SUAP comunali. Esso cura l'istruttoria e rappresenta la Regione nel procedimento unico regionale ed opera al fine di garantire un'attività amministrativa fondata sulla certezza dei tempi e delle procedure nonché sulla promozione delle potenzialità di sviluppo delle diverse comunità locali.
3. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale adotterà, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, le Linee Guida regionali sugli Sportelli Unici. Tali Linee Guida sono realizzate attraverso un processo di concertazione con gli Enti Locali a cui sono chiamati a partecipare anche le Parti Economico-Sociali.

Articolo 23

(Imposta Regionale sulle Attività Produttive)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale la proposta di legge istitutiva dell'IRAP, quale tributo proprio della Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

TITOLO IV

(Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti)

Articolo 24

(Trasformazione degli istituti regionali di cultura)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla trasformazione degli istituti regionali di cultura di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15, in fondazioni con il compito di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni calabresi considerate dalla stessa legge.
2. L'articolo 11 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 è abrogato.
3. Tutte le norme di cui alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15, in contrasto con quanto disposto dai commi precedenti, sono da intendersi abrogate.

Articolo 25

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)

1. All'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente comma: